

Nota sentenza a cura di Paolo Comuzzi

La sentenza

La sentenza che vogliamo segnalare è la seguente: Cassazione 1999/2018¹

Il tema che viene trattato

La tematica trattata nella sentenza 1999/2018 Terza sezione Penale è il concorso del professionista nel reato tributario.

Breve commento

Secondo quanto portato in sentenza il professionista avrebbe ideato e commercializzato modelli di evasione fiscale (pagina 2 del documento).

La Cassazione dice che il professionista avrebbe fornito un apporto essenziale al meccanismo fraudolento e tale da consentire una compensazione di debiti contro crediti non esistenti in quanto “... *risulta essere colui che apponeva il visto di conformità obbligatorio per la certificazione dei crediti inseriti ...*”.

La Corte di Cassazione prosegue dicendo che proprio la posizione di professionista consente di fargli carico di oneri di controllo certamente superiori rispetto al normale cliente ed aggiunge che vi sarebbe un obbligo di valutare la veridicità di quanto apposto in bilancio.

In merito al profilo del profitto del reato dico che la Corte identifica nel totale importo compensato (ovvero nella somma non pagata mediante la appostazione di una compensazione con un credito che non esiste).

Tornando al concorso la Corte fornisce la indicazione secondo cui il professionista risponde a titolo di concorso quando sia ispiratore della frode ed anche se per avventura solo il cliente abbia beneficiato della stessa e questa responsabilità del professionista sussiste solo a titolo di dolo.

Va precisato, dice la Corte, che siamo in presenza di un **concorso qualificato** [queste le parole] e la nozione di professionista deve tenere conto di un criterio

¹ ***La sentenza si trova in Diritto Penale Contemporaneo con un commento di Davide Attanasio.***

sostanziale (come dice la Cassazione nel Massimario) ovvero professionista è colui che svolge attività di consulenza fiscale (qualifica del soggetto).

Sul piano del comportamento poi si deve guardare alla serialità del suo operare (serialità è rappresentativa di una certa abitualità - ripetitività della condotta incriminata).

Siccome siamo in ipotesi di concorso questo “... *implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e il sequestro non è collegato all'arricchimento personale di ciascuno dei correi ...*” e quindi il sequestro scatta per l'intero anche nei confronti di uno solo dei partecipanti.

Paolo Comuzzi